

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLEDRI, REGUZZONI, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOGLIATO, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LUSSANA, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Disposizioni in materia di acquisto di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici

Presentata il 27 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta un tema di particolare rilevanza nella presente congiuntura economica e cioè quello relativo ai possibili poteri di intervento del Governo nell'ambito delle operazioni di cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale, nonché nelle ipotesi di cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento di attività strategiche individuabili nei settori della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia.

Si intende perciò introdurre anche nel nostro ordinamento, similmente a quanto già previsto ad esempio in Belgio e per i settori strategici, un istituto riconducibile alla cosiddetta « *golden share* ». Con tale dizione si indicano sinteticamente, nel diritto dell'Unione europea, tutti i regimi nazionali che riservano all'esecutivo determinate prerogative di intervento sulla struttura azionaria e nella gestione delle imprese appartenenti a settori strategici dell'economia. Tali poteri speciali, che assumono forme diverse (formalità di autorizzazione amministrativa, azioni privilegiate, poteri di nomina dei membri degli organi sociali) e che presentano diversi

contenuti (diritto di veto ai nuovi ingressi nel capitale, diritti di intervento nella gestione delle risorse), assicurano alle pubbliche autorità il mantenimento di un certo controllo sulle imprese.

Con la risoluzione n. 8-00120, approvata all'unanimità dalla V Commissione della Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo, nella seduta del 21 luglio 2011, è stata fatta richiesta al Governo di adottare un decreto volto ad attribuire al Ministro dell'economia e delle finanze un potere di opposizione successiva, da esercitare in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto società attive nei settori di rilievo strategico qualificati di interesse nazionale, in modo da assicurare il carattere indistintamente applicabile di tale misura.

L'ordine del giorno 9/4612/14 relativo alla manovra di stabilizzazione finanziaria di cui al disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, accolto dal Governo alla Camera dei deputati, nella seduta del 14 settembre 2011, ha ribadito tale impegno per il Governo.

La presente proposta di legge intende perciò dare un seguito tempestivo agli indirizzi condivisi dal Governo con l'accoglimento dei citati atti, dettando disposizioni in forza delle quali si stabilisce che qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale e qualsiasi assegnazione o cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle attività strategiche debbano essere notificate previamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni, qualora ritenga che esse rechino pregiudizio agli interessi nazionali relativi ai settori strategici.

La disposizione si completa con la previsione secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio di amministrazione della società. I rappresentanti di nomina ministeriale partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo. Entro quattro giorni dall'adozione di una deci-

sione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.

La disciplina proposta è stata concepita nello scrupoloso rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di *golden share*, in modo da poter superare il vaglio di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Basti ricordare a questo proposito che nella causa Commissione *contra* Belgio è stato ritenuto ammissibile il regime belga di opposizione successiva al trasferimento di partecipazioni in quanto (oltre a essere indistintamente applicabile) rispettoso dell'autonomia di decisione delle imprese, applicabile in presenza di condizioni obiettive e determinate, soggetto all'obbligo di motivazione e a un adeguato controllo giurisdizionale. Ferma restando l'individuazione dei settori di potenziale interesse generale, la giurisprudenza dell'Unione europea sembra indicare nell'indeterminatezza dei criteri di esercizio di un determinato potere statale il fattore che determina l'idoneità della misura controversa a ledere la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

L'opposizione successiva, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dalla presente proposta di legge:

1) è indistintamente applicabile ossia applicabile a tutti gli investimenti in aziende strategiche indipendentemente dalla nazionalità dell'investitore;

2) è applicabile in presenza di condizioni obiettive e determinate;

3) è soggetta all'obbligo di motivazione e a un adeguato controllo giurisdizionale.

Assicurati tali presupposti, il potere di opposizione del Ministro dell'economia e delle finanze risulta compatibile con il diritto dell'Unione europea, in quanto so-

stanzialmente analogo ai poteri vagliati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle citate cause Commissione *contra* Belgio, nella quale il regime di *golden share* controverso è stato ritenuto proporzionato e necessario al particolare fine di « garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di energia in caso di crisi ».

Per le ragioni esposte e in coerenza con gli impegni assunti dal Governo si raccomanda perciò una tempestiva approva-

zione della presente proposta di legge, che costituisce un necessario completamento delle misure adottate dal Governo e avallate dal Parlamento con la recente introduzione del comma 8-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, in materia di assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale da parte della Cassa di depositi e prestiti Spa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la tutela dei settori strategici definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 maggio 2011, nei settori della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia, al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuito il potere di opposizione successiva, da esercitare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale, nonché qualsiasi assegnazione o cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle attività strategiche di cui al comma 1 deve essere previamente notificata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che esse rechino pregiudizio agli interessi nazionali relativi ai predetti settori strategici. Il Ministro dell'economia e delle finanze può prescrivere regole più precise per la forma e per il contenuto di tale notifica e può esercitare il suo diritto di opposizione entro il termine di ventuno giorni dal momento in cui l'operazione gli è stata notificata.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio di amministrazione di una società di cui al comma 2. I rappresentanti di nomina ministeriale partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

Entro quattro giorni dall'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'annullamento di una decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.

4. I provvedimenti assunti dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dei commi 2 e 3 devono recare un'adeguata motivazione con particolare riferimento alle esigenze di rilevante interesse generale poste a fondamento delle risoluzioni assunte. Tali esigenze possono, in particolare, attenersi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità del servizio pubblico, alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, alla difesa nazionale, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Avverso i suddetti provvedimenti ai soggetti interessati è garantita effettiva tutela in via giudiziale ai sensi della legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0055740